



## COMUNE DI CASTELVETRANO

(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

### IL SINDACO

#### COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 59 DEL 18-12-2024

**OGGETTO:** DIVIETO DI UTILIZZO DI ARTIFIZI PIROTECNICI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE E DEL CAPODANNO 2025

#### **PREMESSO:**

**Che** in occasione della festa di Capodanno è diffusa la pratica di utilizzare fuochi d'artificio, petardi, botti, razzi e simili, nonché altri fuochi pirotecnici esplosivi;

**Che** l'uso improprio di tali prodotti, implicando un oggettivo pericolo senza l'adozione delle necessarie precauzioni atte ad evitare pericoli e danni diretti ed indiretti, minaccia l'integrità fisica delle persone e degli animali, nonché del patrimonio artistico storico culturale del Comune di Castelvetro;

**Che** esiste un oggettivo pericolo anche per quei prodotti, di natura esplosiva, per i quali è ammessa la vendita al pubblico;

**Che** il rumore provocato dallo scoppio di petardi crea in soggetti deboli quali bambini, persone anziane, ammalati, reazioni di disagio psicofisico;

**Che** l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo scoppio di petardi, l'esplosione di bombette e mortaretti, ovvero il lancio di razzi provoca una serie di conseguenze negative per gli animali domestici e non. In quanto il fragore dei botti, oltre a generare una evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli a rischio di smarrimento e/o investimento;

**Che** è stato scientificamente provato che negli istanti successivi allo scoppio, si registrano picchi elevati e un peggioramento della qualità dell'aria e che pertanto una limitazione degli stessi si traduce prevedibilmente in un effetto positivo della qualità dell'aria stessa;

**Che** tali comportamenti possono, altresì, procurare ingenti danni economici a carico del patrimonio pubblico o privato in ragione del potenziale rischio d'incendio discendente dall'accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto illuminante, in particolare laddove tali effetti siano associati a razzi e/o altri artifici che vadano ad investire cestini e/o cassonetti per la raccolta dei rifiuti, arredi pubblici, veicoli in genere, ecc...;

**Che**, inoltre, il potenziale incremento delle ospedalizzazioni, conseguenti ad incidenti provocati dai botti, rappresenterebbe un particolare *vulnus* per gli operatori della sanità, già tanto provati dalle problematiche connesse alla notoria carenza di personale presso i servizi di Pronto Soccorso degli ospedali;

**Considerato** che l'Amministrazione Comunale ha tra i suoi obiettivi la tutela del benessere dei cittadini e degli animali nonché in specie per i soggetti deboli;

**Richiamate:**

- la circolare del Ministero dell'Interno – Capo della Polizia – n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 che ha fornito indicazioni operative che devono essere seguite nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni ed in particolare gli aspetti di Safety (dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone) e di Security (servizi di ordine e sicurezza pubblica) ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative;
- la circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110 del 18 luglio 2018 e le annesse linee guida per l'individuazione delle misure del contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità;

**Visti:**

- l'art. 6, comma 2, della direttiva 2007/23/CE, che lascia alle Autorità degli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni per limitare l'uso e la vendita al pubblico di determinate categorie di fuochi d'artificio per ragioni di sicurezza pubblica o di incolumità delle persone e, in particolare, di adottare provvedimenti volti a vietare o limitare il possesso e l'uso di fuochi di artificio di categoria 2 (F2) e 3 (F3) di articoli pirotecnici teatrali ed altri articoli pirotecnici e ritenuto che la finalità di tutela della pubblica sicurezza consente l'attivazione di tale potere di deroga anche ad autorità monocratiche locali come il Sindaco;
- gli artt. 17, 47, 53, 55 e 57 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e l'art. 110 del relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- l'art. 5, del D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123 recante "Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici" ove, a tutela della sicurezza dell'utilizzatore finale e del consumatore, sono fissati parametri costrittivi degli articoli pirotecnici ed è stato disposto che i prodotti pirotecnici del tipo petardo, con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5, e del tipo razzo, con limiti superiori a quelli previsti nel comma 6, sono destinati esclusivamente ad operatori professionali muniti di licenza e solo nell'ambito di spettacoli autorizzati;
- la legge 18 aprile 2017, n. 48 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città con cui si è proceduto ad un tendenziale rafforzamento dei poteri di ordinanza del Sindaco per prevenire e contrastare situazioni in cui possano verificarsi comportamenti riconducibili a danneggiamenti del patrimonio pubblico o privato o che abbiano l'effetto di ridurre la fruibilità o determinare in assoluto un progressivo scadimento della vivibilità urbana;
- la circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. 577/PAS/U/017638/XV.H.8 del 14 dicembre 2018 finalizzata anche a prevenire il verificarsi di gravi fatti criminosi o incidenti riconducibili all'utilizzo di artifici pirotecnici e di esplosivi di uso comune, in occasione delle festività natalizie e di fine anno;
- l'art. 54, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in forza del quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- l'art. 54, comma 4-bis, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ove precisa che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4, concernenti l'incolumità pubblica, sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;

**Atteso** che sussiste, pertanto, la necessità di adottare misure idonee a garantire l'incolumità pubblica e

l'integrità fisica delle persone mediante provvedimenti finalizzati a contrastare del tipo di quelli descritti, idonei ad arrecare danni a persone, animali, cose nonché al patrimonio cittadino;

### **ORDINA**

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti

**dal 28 dicembre 2024 alle ore 24:00 del 6 gennaio 2025**, al di fuori degli spettacoli di professionisti autorizzati di cui all'art. 4 del D.lgs. 29 luglio 2015, n. 123, nei luoghi pubblici o anche in luoghi privati se in tale ultima ipotesi vi siano ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici e su luoghi privati di proprietà di terzi:

- 1) **il divieto di usare materiale esplodente, fuochi di artificio, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, ed in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti, ascrivibili alla categoria F3, di cui all'art. 3 del D.lgs. 29 luglio 2015, n. 123 e comunque dei cosiddetti "fuochi di libera vendita" o "declassificati" che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante e fischiante (tipo rauti o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni, ecc...) esclusi i prodotti delle categorie F1 e F2, fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili.**
- 2) **il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 del T.U.L.P.S..**
- 3) **il divieto di impiego di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati.**

**Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente Ordinanza, comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.**

All'accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelativo degli stessi, secondo la norma di cui agli artt. 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

### **RACCOMANDA**

- a) **di acquistare i fuochi artificiali "esclusivamente" presso gli esercizi commerciali autorizzati a tale tipologia di vendita aventi marcatura "CE";**
- b) **di non raccogliere botti, petardi, o qualsiasi artificio inesplosivo, né tantomeno di provare a riaccenderli;**
- c) **agli esercenti la potestà genitoriale, di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengano materiali esplodenti, al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da utilizzo improprio o maldestro.**

La Polizia Municipale, i Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti delle Forze dell'Ordine, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

- **ricorso gerarchico dinanzi al Prefetto di Trapani** entro 30 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- **ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. di Palermo** entro 60 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- **ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana**, nei modi e termini di cui all'art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana approvato con R.D. n. 445 del 15 maggio 1946, convertito in legge Costituzionale n. 2 del 26/02/1948, nei termini e nei modi previsti dall'art. 4 comma 4 del D.

Lgs. N. 854 del 06/05/1948 e degli artt. 8 e seguenti del D. P. R. 24 novembre 1971, n. 1199.

### **DISPONE**

che la presente Ordinanza sia resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione nell'Albo Pretorio o online dell'Ente nei modi e termini di legge;

la trasmissione dell'odierna ordinanza ai seguenti destinatari:

- Prefettura di Trapani;
- Questura di Trapani;
- Comando Polizia Municipale del Comune di Castelvetro;
- Compagnia Carabinieri di Castelvetro;
- Stazione Carabinieri di Castelvetro;
- Stazione Carabinieri Marinella;
- Commissariato di P.S. di Castelvetro;
- Compagnia Guardia di Finanza di Castelvetro;
- Distaccamento di Castelvetro Corpo Forestale Regione Siciliana.

*Il Responsabile della IX D.O.  
f.to (Comm. C. Antonio Ferracane)*

### **IL SINDACO**

F.to AVV. GIOVANNI LENTINI

**Copia di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**